Consiglio Regionale della Suglia Commissione cultura - Mussi e biblioteche Diritto allo studio ed assistenza scolastica - Intrusione professionale - Informazione spettacolo - Eempo libero e sport

# DISEGNO DI LEGGE

\*CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO, EDILIZIA MONUMENTALE, MUSEALE, BIBLIOTECARIA, ARCHIVI-STICA E TEATRALE\*. Consiglio Regionale della Suglia
Commissione cultura - Mussi e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolustica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Compo libero e oport

IL PRESIDENTE

Relazione sul disegno di legge "Conservazione e valorizzazione dei beni immebili di interesse storico-artistico. Edilizia monumentale, bibliotecaria, teatrale".

Da anni e da più parti viene richiamata l'attenzione degli organi responsabili sulla distruzione, l'abbandono, l'alterazione ed il deturpamento dei beni monumentali. In Puglia si è cercato e si tenta di mantenere e rivitalizzare: palazzi, santuari, chiese, monumenti, teatri, etc. ma ormai ci troviamo di fronte ad un pro gressivo processo di degradamento quasi inarrestabile a causa del l'azione del tempo, degli agenti atmosferici e degli nomini. Il delicato settore della conservazione e valorizzazione dei beni immobili di interesse storico e artistico presenta particolari aspetti che suscitano quotidifiamente la preoccupazione non solo de gli uomini di cultura, ma anche della popolazione pugliese che as siste ad una progressiva decadenza di monumenti insigni. Come è noto l'art. 9 della Costituzione afferma che la Repubblica, nel suo organico strutturarsi istituzionale, "tutela il patrimonio storico ed artistico" e pertanto, prima che la muova legge-quadro mazionale di tutela - entro il termine del 31 dicembre 1979 stabi lito dall'art. 48 del D.P.R. n. 616 di attuazione della legge 382 definisca competenze e funzioni dell'Amministrazione statale e di quella regionales, la Regione si propone, con questo disegno di legge, di attuare specifici, limitati interventi finalizzati alla urgente conservazione e valorizzazione di beni immobili di interesse storico e artistico che possono apparire più in pericolo. L'azione della Regione, quindi, non può non essere tempestiva ed attenta alle esigenze più pressanti della comunità regionale puConsiglio Regionale della Suglia Commissione cultura – Musei e biblioteche – Diritto allo studio ed assistenza scolastica – Totruzione professionale – Informazione spottacolo – Eempo libero e sport

IL PRESIDENTE


Relaz. edilizia monumentale

- 3 -

L'intervento è coordinato da un lato con la Sevrintendenza se condo la vigente normativa statale, dall'altro con i competen ti Uffici regionali dei Lavori Pubblici.

Anche se i primi fondi disponibili non consentono molti interventi è importante che la Regione Paglia assuma come suo obiettivo una politica di investimento produttivo nel settore culturale.

Il disegno di legge considera tutto quanto sopra esposto, precisa gli scopi dell'iniziativa, ne stabilisce criteri e modali
tà di intervento, ed infine prevede la possibilità di erogare
contributi oltre che per i monumenti, per l'edilizia museale,
bibliotecaria, teatrale di proprietà degli Enti locali territe
riali, finalizzando peraltro, il suo obiettivo, come chiaramen
te esposto nell'art. 1, a salvaguardare soprattutto ed in via
primaria il patrimonio monumentale regionale.



La Regione Puglia, per la conservazione, la valorizzazione, il restauro del patrimonio monumentale regionale che abbisogna di interventi
straordinari ed urgenti, concede contributi a Enti locali possessori di
beni immobili, tutelari ai sensi della legge n. 1089 del 1º giugno 1939.
Possono, altresì, essere concessi contributi per opere di costruzione,
ristrutturazione, ammodernamento e miglioramento di sedi museali, bibliotecarie archivistiche, di teatri e di anfiteatri di proprietà di
enti locali territoriali.

## ART. 2

Le domande per la concessione dei contributi di cui al precedente articolo, p° comma, devono pervenire alla Regione Puglia - Assessorato alla
Cultura - entro il 30 aprile di ogni anno e devono essere corredate dal
progetto dei lavori di conservazione o resaturo, col parere delle Soprin
tendenze competenti.

Le istanze di cui al 2° comma del precedente articolo vanno prodotte en tro il 30 aprile di ogni anno con la documentazione necessaria e seno disciplinate dalla legge regionale n. 16/19#6 e successive modificazioni.

#### ART. 3

La concessione dei contributi di cui all'art. 1 è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale su deliberazione della Giunta stessa sentita la Commissione Consiliare competente. Con lo stesso decreto si approva il progetto delle opere e si fissa la data di inizio e di ultimazione dei lavori.

Il contributo è pari alla spesa riconosciuta ammissibile ed è a fondo perduto.

Detto contributo sarà erogato in proporzione allo stato di avanzamento dei lavori, previo accertamento da parte dell'Assessorato alla Cultura, e in conformità alle norme vigenti.

Alla vigilanza sui lavori e al collaudo delle opere provvede l'Assessorato alla Cultura a mezzo degli Uffici del Genio Civile in conformi tà alle norme regionali vigenti.

### ART. 4

Gli immobili costruiti o restaurati con contributi regionali, ai sensi della presente legge, sono aperti al pubblico godimento secondo le norme statali vigenti ed il regolamento da approvarsi con legge regionale entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge.

## ART. 5

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provve de per l'esercizio finanziario 1978, con lo stanziamento al Cap. 323 bis muova denominazione "Conservazione e valorizzazione dei beni immo bili di interesse storico-artistico. Edilizia museale, bibliotecaria, teatrale" di L. 1.207.000.000= riveniente dal fondo globale obiettivo 13-2 al n. 527 per L. 350.000.000= al n. 525 per L. 340.000.000= al n. 528 per L. 517.000.000=.